



# PROVINCIA DI CAGLIARI

## SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE

### PROGETTO DISIA

*Elaborazione dei Piani di Classificazione Acustica dei Comuni di Assemini, Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu e Settimo S. Pietro, ricadenti nell'area metropolitana di Cagliari, ivi compresa l'individuazione delle aree che necessitano di risanamento acustico.*

## PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SETTIMO SAN PIETRO (CA)

### Norme Tecniche d'Attuazione e Regolamento Acustico

### AGGIORNAMENTO GENNAIO 2011

ELABORATO	Codice	Emissione	Data
<b>Progettazione</b>	<i>ATI: Microbel s.r.l. – Rivoli (TO) Techne Consulting s.r.l. – Roma Ing. F. M. Pisu – Lanusei (NU) Mandataria: <b>Microbel</b></i>		
<b>Responsabile del Progetto</b>	<i>ing. F. Bertellino – Microbel s.r.l. – info@microbel.it</i>		
<b>Tecnici Competenti in acustica ambientale</b>	<i>ing. F. Bertellino – ing. R. Lassandro</i>		
<b>Urbanista</b>	<i>ing. F. M. Pisu – Studio Pisu</i>		
<b>Gruppo di Lavoro</b>	<i>Ing. Franco Bertellino - Ing. Enrico Natalini - Dott. Ilario Chiola Ing. Roberto Lassandro - Ing. Francesco Bistrussu - Geom. Christian Piu - Ing. Alba Marongiu</i>		
<b>Responsabile di Procedimento</b>	<i>Ing. Ignazio Farris</i>		
	<i>Ing. S.M. Collu – Dott. M. Canargiu</i>		

## SOMMARIO

<b>CAPO I: GENERALITA'</b> .....	<b>5</b>
ART.1 .....	5
OGGETTO.....	5
ART. 2 .....	5
CAMPO DI APPLICAZIONE .....	5
ART. 3 .....	5
COMPETENZE COMUNALI.....	5
ART. 4 .....	6
DEFINIZIONI .....	6
ART. 5 .....	7
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	7
<b>CAPO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</b> .....	<b>9</b>
ART. 6 .....	9
ZONE OMOGENEE .....	9
ART. 7 .....	10
ZONE PARTICOLARI.....	10
ART. 8 .....	10
FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO .....	10
ART. 9 .....	12
AREE ADIBITE A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO O MOBILE O ALL' APERTO.....	12
ART. 10 .....	14
VALORI LIMITE .....	14
<b>CAPO III: SORGENTI SONORE - PRESCRIZIONI</b> .....	<b>17</b>
ART. 11 .....	17
SORGENTI SONORE GENERICHE.....	17
ART. 12 .....	17
SORGENTI SONORE INDUSTRIALI A CICLO CONTINUO.....	17
ART. 13 .....	17
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO .....	17
ART. 14 .....	17
SISTEMI DI ALLARME .....	17
ART. 15 .....	18
CANTIERI EDILI .....	18
ART. 16 .....	19

SORGENTI SONORE INTERNE AD EDIFICI .....	19
ART. 17 .....	19
SORGENTI SONORE LEGATE AD ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO – ATTIVITÀ DI IGIENE DEL SUOLO.....	19
ART. 18 .....	20
SORGENTI SONORE IN LUOGHI DI INTRATTENIMENTO CON IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE - DEHORS.....	20
ART. 19 .....	20
CONTROLLI E MISURE .....	20
ART. 20 .....	21
GESTIONE DEL TERRITORIO – AREE CON DIFFERENTE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	21
ART. 21 .....	21
GESTIONE DEL TERRITORIO – FASCE CUSCINETTO .....	21
<b><u>CAPO IV: AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ RUMOROSE ALL'APERTO.....</u></b>	<b>23</b>
ART. 22 .....	23
GENERALITÀ .....	23
ART. 23 .....	23
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE .....	23
ART. 24 .....	24
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA .....	24
ART. 25 .....	24
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RILASCIO .....	24
<b><u>CAPO V: AUTORIZZAZIONI, PERMESSI A COSTRUIRE, PIANI DI SVILUPPO TERRITORIALE, S.U.E. 25</u></b>	
ART. 26 .....	26
VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE (V.I.A.A.).....	26
ART. 27 .....	27
VALUTAZIONI DI CLIMA ACUSTICO (V.C.A.) .....	27
ART. 28 .....	29
CERTIFICATO DI ABITABILITÀ/AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI.....	29
<b><u>CAPO VI: PIANI DI RISANAMENTO .....</u></b>	<b>32</b>
ART. 29 .....	32
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE .....	32
ART. 30 .....	33
PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE .....	33
ART. 31 .....	34

APPROVAZIONE E ATTUAZIONE PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE.....	34
<b><u>CAPO VII: VARIANTI AL PUC, REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....</u></b>	<b>34</b>
ART. 32 .....	35
RICHIESTE REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....	35
ART. 33 .....	35
AREE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA.....	35
<b><u>CAPO VIII: FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI .....</u></b>	<b>36</b>
ART. 34 .....	36
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	36
ART. 35 .....	36
SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE .....	36
ART. 36 .....	36
MANIFESTAZIONI/ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE ALL'APERTO .....	36
ART. 37 .....	37
IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI PUBBLICI ESERCIZI E DISCOTECHE .....	37
ART. 38 .....	37
VALUTAZIONE DI IMPATTO, CLIMA ACUSTICO, REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.....	37

## **CAPO I: GENERALITA'**

### **Art.1**

#### **Oggetto**

Il presente documento completa la documentazione relativa al piano di classificazione acustica, richiamando quanto regolamentato dalla normativa nazionale e regionale in ambito acustico ambientale, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.

Per argomenti non trattati nel presente documento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni degli strumenti urbanistici fra cui, primo per importanza, il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.).

### **Art. 2**

#### **Campo di applicazione**

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art.2 della legge quadro 447/95, *“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.”*

Sono esclusi gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige una normativa specifica ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive.

Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n. 447/95, relativi decreti attuativi e d.G.R. n. 62/9 in data 14/11/2008.

### **Art. 3**

#### **Competenze comunali**

Ai sensi della Legge Quadro n.447/95 e della d.G.R. Regione Sardegna n. 62/9 del 14/11/2008 sono assegnate alle Amministrazioni comunali le seguenti competenze in ambito di inquinamento acustico:

- a. classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- b. coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- c. predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- d. rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- e. individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;

- f. controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- g. adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- h. autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- i. controllo sull'osservanza:
  - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
  - della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
  - della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
  - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

#### **Art. 4**

##### **Definizioni**

**Accostamento critico:** l'accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A).

**Accostamenti critici rimossi:** accostamenti critici che, in seguito ad operazioni di omogeneizzazione sono stati eliminati; determinano delle potenziali criticità acustiche in quanto le attività localizzate nelle aree a classe più alta, essendo interessate da una riduzione critica, devono rispettare limiti di emissione ed immissione più restrittivi di quelli appropriati alle proprie esigenze acustiche.

**Accostamenti critici residui:** accostamenti critici che non è stato possibile eliminare con l'omogeneizzazione o con l'inserimento di fasce cuscinetto.

**Area di studio:** l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue:

*“L'azione della componente rumore è considerata trascurabile quando il massimo rumore immesso dall'opera in progetto risulta conforme ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 “Valori limite delle sorgenti sonore” e risulti inferiore di almeno 5 dB(A) al valore minimo della rumorosità residua presente nell'area nel periodo di riferimento considerato (diurno o notturno). Il valore minimo della rumorosità residua di un'area è rappresentato dal valore del livello statistico L90 calcolato su base oraria.”*

**Aree a superficie ridotta:** aree con superficie inferiore a 10.000 - 12.000 m<sup>2</sup> e non costituenti un isolato, che determinano processi di omogeneizzazione.

**Area Territorialmente Omogenea (A.T.O.):** parte di territorio comunale con caratteristiche acustiche omogenee individuato ai fini della procedura di classificazione acustica e costituito dall'unione di più U.A.O.

**Clima Acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

**Fascia "Cuscinetto":** parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 30 m.

**Impatto acustico:** alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro

**Piano di Classificazione Acustica (PCA):** il prodotto finale dell'attività di suddivisione acustica del territorio in zone acustiche omogenee ai sensi del d.G.R. 62/9 del 14/11/2008 della Regione Sardegna.

**Ricettore:** qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico.

**Tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della L. 447/95 ed il cui riconoscimento avviene sulla base dei requisiti specificati dal d.G.R. 62/9 del 14/11/2008.

**Unità Acusticamente Omogenea (U.A.O.):** parte di territorio comunale con caratteristiche acustiche omogenee individuato ai fini della procedura di classificazione acustica con riferimento a parametri urbanistici, statistici e geografici. Costituisce l'unità di base su cui viene costruito il Piano di Classificazione Acustica. E' descritta nella d.G.R. 62/9 del 14/11/2008.

## Art. 5

### Riferimenti normativi

*Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico*

*d.G.R. 62/9 del 14/11/2008: Direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale.*

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*

*Decreto Ministeriale 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*

*Decreto Ministeriale 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997: **Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici***

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215: **Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi***

*Decreto Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000: **Criteri per la predisposizione, da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore***

*Decreto 11 novembre 1996: **Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo***

*Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142: **Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.***

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 1998 n. 120: **Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'attività del tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art.3 comma 1, lettera b) e dell'art. 2 commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"***

*Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 -"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n. 447"*

*Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 8 maggio 2000 **sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all' 'aperto***



**CAPO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**Art. 6**

**Zone omogenee**

La *Classificazione Acustica* è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del *D.P.C.M. 14/11/1997*.

Tabella 1- Classi acustiche

<b>CLASSE I</b> <b>Aree particolarmente protette</b>	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<b>CLASSE II</b> <b>Aree prevalentemente residenziali</b>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
<b>CLASSE III</b> <b>Aree di tipo misto</b>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
<b>CLASSE IV</b> <b>Aree di intensa attività umana</b>	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<b>CLASSE V</b> <b>Aree prevalentemente industriali</b>	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<b>CLASSE VI</b> <b>Aree esclusivamente industriali</b>	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'assegnazione della classe acustica durante il processo di classificazione avviene in funzione delle succitate caratteristiche, della destinazione d'uso prevista dal PRG, dalle norme tecniche di attuazione del PUC e da considerazioni di carattere generale urbanistico-ambientali.

Il processo progettuale del piano di classificazione acustica deve seguire regole specifiche indicate nella d.G.R. 62/9 del 14/11/2008. Deviazioni rispetto a quanto prescritto dalle linee guida devono essere puntualmente giustificate nella relazione tecnico descrittiva accompagnante il piano di classificazione acustica e sono soggette ad approvazione da parte del competente ufficio della Provincia.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal PUC. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

## Art. 7

### Zone particolari

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte.

Tali aree sono le seguenti:

- Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto
- Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

## Art. 8

### Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati a seguire.

### Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviario

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico ferroviario è dettata dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza così strutturate:

*Tabella 1 – Tipologie di fasce di pertinenza*

Tipologia di infrastruttura	Fascia di pertinenza	
Esistente(*) o di nuova costruzione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h	<b>Fascia A</b> <i>Larghezza di 100m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	<b>Fascia B</b> <i>Larghezza di 150m per ciascun lato esternamente alla fascia A</i>
Di nuova costruzione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	<i>Larghezza di 250m per ciascun lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno</i>	

(\*) alla data di entrata in vigore del DPR 459

L'ampiezza della fascia di pertinenza è conteggiata a partire dalla mezzeria dei binari esterni.

All'interno di tali fasce territoriali valgono i seguenti limiti assoluti di immissione in funzione della tipologia di ricettore

*Tabella 2 – Limiti entro le fasce di pertinenza ferroviarie*

	Leq diurno [dB(A)]	Leq notturno [dB(A)]
Scuole	50	-
Ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
Altri ricettori fascia A	70	60
Altri ricettori fascia B	65	55
Altri ricettori con infrastrutture di nuova costruzione con velocità di progetto > 200 km/h	65	55

### Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato"

Per le strade di nuova costruzione i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

*Tabella 3 – Strade di nuova costruzione  
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo d.P.R. 142/2004*

Tipo di strada (ex codice della strada)	Sottotipo di strada (secondo norme CNR 1980)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
			Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A		250	50	40	65	55
B		250	50	40	65	55
C	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D		100	50	40	65	55
E		30	<i>Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 ed in modo conforme alla zonizzazione acustica come prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) Legge n. 447/95</i>			
F		30				

Nel caso in cui vengano realizzate nuove strade il Comune dovrà altresì assegnare una categoria fra quelle sopra descritte. Vale dunque la seguente tabella di corrispondenza per i limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza.

Tabella 4 – Corrispondenze fra classificazione delle infrastrutture stradali e limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza stradale definite dal d.P.R. 142/2004

Tipo di strada	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo* [dB(A)]		Limiti per altri ricettori* [dB(A)]	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Extraurbane e principali	250	50	40	65	55
Urbana di scorrimento e penetrazione	250	50	40	65	55
	150	50	40	65	55
Interquartiere	100	50	40	65	55
Strade di quartiere	30	50	40	Ricettori in classe II/III: 60 Ricettori in classe IV-V-VI: 65	Ricettori in classe II/III: 50 Ricettori in classe IV-V-VI: 55
Strade locali	30	50	40	Ricettori in classe II/III: 60 Ricettori in classe IV-V-VI: 65	Ricettori in classe II/III: 50 Ricettori in classe IV-V-VI: 55

\*I limiti si riferiscono ai valori misurati in facciata dell'edificio secondo d.m. 16/3/1998

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

## Art. 9

### Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto

Si definisce **a carattere temporaneo** qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili.

Le principali attività riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- a. Attività musicali all'aperto (vedi Nota)
- b. Luna park o circhi
- c. Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi
- d. Spettacoli pirotecnici

### Esclusioni

Ai sensi della d.G.R. 62/9 del 14/11/2008 sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione del presente articolo le feste religiose e laiche ed i comizi elettorali. Tali manifestazioni dovranno comunque essere tempestivamente comunicate e motivate al Comune.

**Nota**

Fra le attività al punto a) e c) di cui sopra si possono considerare anche le seguenti:

- attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
- attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
- eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;

Tutte le attività di cui sopra nell'ambito delle quali sia previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, ad eccezione di apparecchi radiofonici o televisivi, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui trattasi; per le altre attività tale autorizzazione deve essere richiesta nei casi di possibile superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga.

Le attività rientranti fra quelle sopra elencate possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica (si veda il modello allegato al presente regolamento). La deroga autorizza al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

L'ufficio comunale competente rilascia il provvedimento di autorizzazione con deroga ai limiti, previo parere favorevole dell'ARPAS.

Le attività per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore devono svolgersi preferibilmente (ma non esclusivamente) nelle aree adibite a pubblico spettacolo descritte all'interno del Piano di Classificazione Acustica.

Il Comune potrà eventualmente modificare o ampliare l'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo con apposita delibera.

*Aree adibite a pubblico spettacolo individuate dal Piano di Classificazione Acustica*

	<b>Località</b>	<b>Area</b>
<b>1</b>		
<b>2</b>		
<b>3</b>		

4		
5		

## Art. 10

### Valori limite

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal PCA sono assegnati dei valori limite come specificato dal DPCM 14 novembre 1997.

**Valori limite assoluti di immissione:** *valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.*

*Tabella 5 – Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]*

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

**Valori limite differenziali di immissione:** *valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica.*

*Tabella 6 – Valori limite differenziali di immissione [dB(A)]*

Tempi di riferimento	
Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
5	3

I valori limite differenziali di immissione **non si applicano** nei seguenti casi:

- Nelle aree classificate in classe VI
- Impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art.2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione (nei limiti interpretativi della Circ. Min. Amb. 6/2004)
- Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime

- Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali
- Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso
- Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno
- Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno

**Valori limite di emissione:** *valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.*

Tabella 7 – Valori limite di emissione [ $L_{eq}$  in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

**Valori di attenzione:** *valori che segnalano la presenza di un potenziale rischio per l'ambiente o la salute umana.*

I valori di attenzione sono espressi come livelli equivalenti ponderati "A" riferiti al tempo a lungo termine e possono essere valutati in due differenti maniere sulla base del tempo di misura:

- Se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori di immissione incrementati di 10 dB in periodo diurno e 5 dB in periodo notturno

Tabella 8 – Valori di attenzione ( $T_L$  relativo ad un'ora) [ $L_{eq}$  in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	60	45
II	65	50
III	70	55
IV	75	60
V	80	65
VI	80	75

- Se riferiti ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione assoluti

Tabella 9 – Valori di attenzione ( $T_L$  relativo ai tempi di riferimento) [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

**Valori di qualità:** valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 10 – Valori di qualità [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70



### **CAPO III:     SORGENTI SONORE - PRESCRIZIONI**

#### **Art. 11**

##### **Sorgenti sonore generiche**

Qualunque sorgente sonora attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal *D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* e riportati al paragrafo 2 secondo il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle NTA (norme tecniche di attuazione) del PUC, non è consentito l'insediamento di nuove realtà produttive all'interno di aree inserite in classe I e II.

#### **Art. 12**

##### **Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo**

Gli impianti a ciclo continuo (come definiti dal d.m. 30/11/1996) esistenti al 17 marzo 1997, inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione:

#### **Art. 13**

##### **Infrastrutture di trasporto**

Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti. Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti.

All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

#### **Art. 14**

##### **Sistemi di allarme**

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana, ....) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

L'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 2' nel caso di autovetture e 15' nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio, al quale dovrà seguire un periodo privo di emissione sonora non inferiore a 60 secondi. L'evento non dovrà ripetersi più di tre volte con le tempistiche sopra specificate e tra un'attivazione e l'altra non devono trascorrere più di 3'.

## Art. 15

### Cantieri edili

Le attività che producono emissioni sonore significative dovranno essere svolte secondo le indicazioni descritte nelle tabelle che seguono, esclusivamente nei giorni feriali, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente.

L'immissione massima consentita all'attività di cantiere misurata sulla facciata dell'abitazione più esposta (misurata ad 1 m dalla stessa) come livello equivalente medio sugli intervalli orari indicati deve rispettare i seguenti limiti:

Tabella 11 – Regolamentazione cantieri edili livelli sonori medi

Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
Estivo ( 01/05 – 31/10) 8:00 -13:30 16.30 - 19.30	65,0
Invernale ( 01/11 – 30/04) 8:00 -13:30 15.30 - 19.30	65,0

I suddetti intervalli orari potranno subire modifiche a seguito di apposite ordinanze e/o atti di pari efficacia adottati dagli uffici competenti.

Oltre ai succitati limiti l'attività non deve produrre livelli di immissione misurati su intervalli di 1 ora, ad 1m della facciata degli edifici più esposti superiori ai seguenti.

Tabella 12 – Regolamentazione cantieri edili livelli sonori orari

Ricettore	Intervallo orario	Limite di immissione [dB(A)]
Scuole, ospedali, case di cura	1 ora qualsiasi nei periodo sopraindicati	60,0
Altri ricettori	1 ora qualsiasi nei periodo sopraindicati	70,0

Nel caso in cui i lavori riguardino ristrutturazione interna e conseguentemente le unità abitative siano nello stesso edificio dell'attività disturbante si applica un limite pari a 60 dB(A) (livello equivalente su base oraria) misurato all'interno dell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse.

Le attività che per la loro peculiarità devono essere svolte in intervalli temporali oltre quelli previsti o in giornate festive devono inderogabilmente essere soggette ad autorizzazione in deroga ai limiti, tranne gli interventi a carattere di estrema urgenza (previa comunicazione entro 2 ore al comando della Polizia Municipale). In casi eccezionali possono essere autorizzati livelli sonori superiori laddove non risultasse possibile tecnicamente contenere le emissioni sonore.

L'ufficio comunale competente rilascia il provvedimento di autorizzazione con deroga ai limiti, previo parere favorevole dell'ARPAS.

In tutti i casi non si applicano i limiti di immissione differenziale

Le apparecchiature e macchinari utilizzati devono rispondere ai requisiti di sicurezza della normativa specifica con particolare riferimento all'aspetto delle emissioni sonore.

In particolare le macchine ed attrezzature destinate ad essere usate all'aperto devono essere conformi alla normativa di omologazione e certificazione ed in particolare soddisfare i requisiti della direttiva 2000/14/CE (o dal suo recepimento d.lgs. n. 262 del 4 settembre 2002) laddove applicabile.

#### **Art. 16**

##### **Sorgenti sonore interne ad edifici**

Le sorgenti sonore interne agli edifici (intesi come impianti di uso comune) sono soggetti alle prescrizioni del d.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Rientrano nel campo di applicazione gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Altri tipi di sorgenti sono regolamentati dai regolamenti condominiali.

#### **Art. 17**

##### **Sorgenti sonore legate ad attività di manutenzione verde pubblico e privato – attività di igiene del suolo**

Le operazioni di manutenzione del verde privato che utilizzano apparecchiature meccaniche, possono essere svolte solamente nei seguenti orari:

- Giorni feriali: riferimento alla tabella dell'art. 15 (cantieri edili)
- Giorni festivi: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00

Laddove applicabile, i macchinari utilizzati devono essere provvisti della marcatura relativa alla direttiva europea 2000/14/CE.

Le attività di spazzamento del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento di rifiuti solidi urbani anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi, possono svolgersi in

qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui al presente regolamento senza che venga fatta esplicita richiesta.

Tuttavia, laddove le attività siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio è tenuta a comunicare, su richiesta del Comune, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi volti a minimizzare il disturbo alla popolazione, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione dell'ufficio comunale competente.

Sono escluse dalla regolamentazione le attività svolte nelle "isole ecologiche".

## **Art. 18**

### **Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale - Dehors**

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti del presente documento o eventualmente dei limiti concessi in deroga.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

Per quanto riguarda i dehors, valgono le seguenti regole:

- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale si intendono autorizzati senza che venga fatta esplicita richiesta;
- se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui al presente regolamento, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui al presente regolamento;
- se all'interno di cortili condominiali si intendono autorizzati, se non viene previsto il superamento dei limiti di cui al presente regolamento, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggetti ai limiti di cui al presente regolamento.

## **Art. 19**

### **Controlli e misure**

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal *Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPAS o di tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel *D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

## Art. 20

### Gestione del territorio – Aree con differente classificazione acustica

La situazione definita dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) discende direttamente dalla pianificazione determinata dalle scelte compiute a livello di PUC e dalle regole imposte dalle linee guida regionali per la redazione di tale piano.

Il territorio risulta così suddiviso in aree codificate in classi acustiche le quali possono confinare con altre aree inserite in classi acustiche differenti.

In tal caso si possono presentare tre differenti casistiche:

**SITUAZIONE DI COMPATIBILITA'**: le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB. In tal caso si riscontra una compatibilità delle codifiche delle aree e non necessita alcun tipo di intervento

**SITUAZIONE DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'**: le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB. Se le verifiche acustiche effettuate a seguito della classificazione acustica del territorio, non hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non dovranno essere intraprese, momentaneamente, azioni di risanamento.

La potenziale incompatibilità deve però essere periodicamente monitorata, poiché modifiche della situazione (variazione delle sorgenti, differente dislocazione,...) potrebbero portare al superamento dei limiti. In tal caso diventa automaticamente necessario prevedere apposito Piano di Risanamento Acustico come al punto a seguire.

Modifiche apportate al PUC nelle aree oggetto di criticità devono tendere a risolvere tali situazioni compatibilmente al reale utilizzo del territorio ed alle previsioni di sviluppo urbanistico.

**SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA'**: situazione analoga alla precedente in cui l'attività di misura condotta a seguito della classificazione acustica evidenzia il superamento dei limiti delle classi acustiche previste.

In tal caso è necessario prevedere la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico, il quale deve individuare l'ambito territoriale di intervento e le relative azioni necessarie per riportare il clima acustico entro i limiti previsti dal PCA, integrandosi laddove possibile con evoluzioni urbanistiche degli altri strumenti.

## Art. 21

### Gestione del territorio – Fasce cuscinetto

Le Direttive Regionali relative alla redazione dei piani di classificazione acustica prevedono, al fine di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente situazioni di

potenziale incompatibilità, laddove possibile, l'introduzione di fasce cuscinetto di larghezza minima di 50 m. In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni, ...).

Per ovviare ad una situazione di incompatibilità si interviene quindi alterando la classificazione prevista della zona interessata; nel caso in cui l'introduzione delle fasce cuscinetto abbia elevato le classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale aree si prevede che:

- o Gli **insediamenti residenziali di nuova costruzione**, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita **valutazione del clima acustico eseguita da tecnico competente in acustica** e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;
- o Gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

Nel caso che il clima acustico dell'area interessata non rispetti i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica; la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando in tal modo le responsabilità dei soggetti. Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni a tali soggetti, non trascurando peraltro di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di non rispetto dei limiti. In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire al rispetto del d.P.C.M. 5/12/1997, in particolare facendo riferimento alle indicazioni prescritte nella d.G.R 62/9 del 14/11/2008 parte VI. E' da osservare che, per quanto riguarda il rumore da traffico, andranno applicati i limiti relativi alle fasce di pertinenza.

## **CAPO IV:                   AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ RUMOROSE ALL'APERTO**

### **Art. 22**

#### **Generalità**

Nelle aree adibite a pubblico spettacolo di cui all'art. 9, delle attività di cui art. 15, ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti previsti dal PCA l'autorizzazione viene concessa previa comunicazione in carta libera all'ufficio comunale competente se no, previo parere favorevole dell'ARPAS.

Negli altri siti pubblici (non compresi nell'elenco delle aree adibite a pubblico spettacolo) le manifestazioni rientranti fra quelle elencate all'art. 9 ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di 15 giorni all'anno. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti previsti dal PCA l'autorizzazione viene concessa previa comunicazione in carta libera all'ufficio comunale competente se no, previo parere favorevole dell'ARPAS.

Negli esercizi pubblici o in strutture che possono ospitare manifestazioni pubbliche, rientranti fra quelle elencate all'art. 9 ed in genere quelle temporanee potenzialmente rumorose possono essere svolte richiedendo un'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica per un massimo di **15 giorni** all'anno. Se la manifestazione/attività si svolge nel rispetto dei limiti dei limiti previsti dal PCA l'autorizzazione viene concessa previa comunicazione in carta libera all'ufficio comunale competente se no, previo parere favorevole dell'ARPAS.

Nel caso di autorizzazione in deroga ai limiti non potranno essere concesse deroghe per periodi consecutivi superiori a 2 giorni.

Manifestazioni o attività di particolare interesse pubblico possono essere comunque autorizzate in deroga previa Ordinanza del Sindaco. In questo caso si terrà conto delle particolarità del caso e delle motivazioni; l'ordinanza dovrà comunque chiarire i limiti temporali della manifestazione e i livelli massimi ammessi.

### **Art. 23**

#### **Procedura di autorizzazione**

La richiesta, in carta libera ai sensi D. P. R. 28/12/2000 - n. 445 , va indirizzata al Responsabile dell'ufficio comunale competente almeno 15 gg prima dell'avvio delle manifestazioni/attività .

La procedura di autorizzazione prevede dunque tre casi:

- ❑ **CASO A:** l'autorizzazione risulta tacitamente rilasciata trascorsi 10 gg. dalla presentazione dell'istanza se viene dichiarato il rispetto dei livelli massimi di immissione previsti dal PCA.
- ❑ **CASO B:** nel caso in cui il richiedente non garantisca il rispetto dei limiti di immissione definiti nel PCA ed in funzione della complessità o particolarità delle sorgenti sonore dell'attività oggetto di deroga, l'ufficio comunale competente, entro 10 giorni, potrà richiedere che la richiesta d'autorizzazione sia accompagnata da una valutazione di impatto acustico più approfondita a cura di un tecnico competente in acustica ambientale.
- ❑ **CASO C:** nel caso di superamento dei limiti previsti dal piano di classificazione acustica o delle durata temporale della manifestazione e/o attività l'autorizzazione seguirà la procedura di cui all'art. 24.

I cantieri stradali di estrema urgenza, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spezzamento, raccolte e compattamento dei rifiuti urbani appaltata o condotta dal comune **sono automaticamente autorizzate in deroga.**

Per le scuole i limiti in deroga si applicano solo al di fuori dell'orario scolastico.

L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici.

Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di immissione superano i limiti previsti dal PCA verranno immediatamente sospese.

#### **Art. 24**

##### **Autorizzazione in deroga - Richiesta**

La richiesta di autorizzazione in deroga deve contenere le informazioni tecniche contenute nel Modulo A allegato al presente Regolamento Acustico.

#### **Art. 25**

##### **Autorizzazione in deroga - Rilascio**

L'ufficio comunale competente entro 20 gg dalla richiesta di autorizzazione, previo parere favorevole dell'ARPAS, rilascia il proprio nullaosta, verificando con gli altri uffici competenti il rispetto di tutte le normative comunali.

Il nullaosta, previo esame della documentazione fornita, potrà essere concesso con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo.

L'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dall'ufficio competente o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio del nullaosta.



## **CAPO V: AUTORIZZAZIONI, PERMESSI A COSTRUIRE, PIANI DI SVILUPPO TERRITORIALE, STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI.**

La trasformazione e l'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico ed edilizio realizzata mediante i Piani previsti dalla vigente normativa urbanistica deve integrarsi completamente con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale al fine di garantire i livelli massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree adiacenti considerando eventualmente, già a livello progettuale, la realizzazione di interventi atti a garantire il clima acustico previsto.

Tali strumenti urbanistici esecutivi, siano essi Piani per l'Edilizia Economica Popolare, Piani per gli insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi Convenzionati, Piani di Recupero, Piani Esecutivi di Iniziativa Privata Convenzionata, Programma integrato d'Intervento o altro piano o programma assoggettato a convenzione, devono quindi prendere in considerazione il PCA vigente e verificarne la compatibilità prevedendo eventualmente la realizzazione di opere o interventi che garantiscano la conformità ai limiti previsti.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

Agli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovrà essere allegata la "*Valutazione di Impatto Acustico Ambientale*" (V.I.A.A.) o la "*Valutazione del Clima Acustico*" (V.C.A.), in funzione della tipologia. Tale documentazione dovrà essere redatta considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico del proponente degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria.

Nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi la documentazione dovrà contenere (laddove applicabile) almeno i seguenti elementi:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;

- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

#### Art. 26

#### Valutazioni di impatto acustico ambientale (V.I.A.A.)

E' fatto obbligo di presentazione di valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 per i seguenti soggetti:

- a. Titolari dei progetti relativi alla **realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere**
  - Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
  - Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni;
  - Discoteche
  - Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installate sorgenti sonore di qualunque genere
  - Impianti sportivi e ricreativi che possano comportare emissioni sonore
  - Ferrovia ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
  - di tutte le opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale oppure regionale, provinciale o comunale
- b. Richiedenti rilascio permessi di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Ai fini del presente regolamento, per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, si intendono esclusivamente i centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
- c. Richiedenti rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano l'esercizio degli immobili o infrastrutture al punto b
- d. Richiedenti licenze o autorizzazione all'esercizio di attività produttive. **Si ritengono escluse dal campo di applicazione** le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura – panetterie, pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie – eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura (ad esempio

assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero).

Laddove sia richiesta la denuncia di inizio attività o atto equivalente, in sostituzione della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la documentazione sarà presentata contestualmente a tale denuncia.

Le valutazioni di impatto acustico, inviate all'Ufficio Comunale, dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e contenere almeno le indicazioni previste nella parte IV della d.G.R n. 62/9 del 14/11/2008.

La valutazione dovrà risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore delle attività e degli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa. Anche tale dichiarazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica ambientale.

Se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento, la documentazione presentata viene inviata all'A.R.P.A.S. competente per il territorio per il parere tecnico di competenza.

In caso di esito negativo dell'esame della valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà chiedere ulteriori approfondimenti o negare il rilascio della concessione, licenza od autorizzazione all'attività.

## **Art. 27**

### **Valutazione previsionale del clima acustico (V.C.A.)**

I soggetti interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto riportati devono obbligatoriamente produrre, ai sensi dell'art. 8, c. 3 della L. 447/95, apposita documentazione di previsione del clima acustico delle aree interessate, sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale:

- a) Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8, legge 447/1995, ossia prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della *valutazione di impatto acustico* di cui al precedente articolo;
- b) Scuole ed asili nido
- c) Ospedali, case di cura e di riposo
- d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani

Per "nuovi insediamenti residenziali" si intendono i piani di attuazione dello strumento urbanistico comunale che prevedano nuovi insediamenti di tipo residenziale (es. piani di lottizzazione, PEEP, piani di risanamento ecc...), per i quali la documentazione di *valutazione previsionale del clima acustico* costituirà allegato obbligatorio al piano stesso.

La classe acustica dell'area prevista per la realizzazione delle elencate tipologie di insediamenti deve essere coerente con quanto stabilito dai "Criteri per la classificazione acustica del territorio" approvati con d.G.R. 62/9 del 14/11/2008.

Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della V.C.A. gli immobili che devono essere ristrutturati e per i quali non è previsto alcun cambio di destinazione d'uso.

La documentazione di V.C.A. deve essere presentata all'Ufficio Comunale competente all'atto di domanda di rilascio del permesso di costruire, all'istruttoria del Piano Attuativo o dell'analogo provvedimento che abilita all'utilizzazione dell'immobile.

Le valutazioni di clima acustico dovranno essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale e contenere gli elementi previsti nella parte IV della d.G.R n. 62/9 del 14/11/2008.

Dovrà essere infatti possibile:

- valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità;
- individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero verificare l'impossibilità di conseguire i limiti suddetti.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà prevedere:

- una planimetria in scala adeguata dell'area interessata al progetto con individuate le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico;
- la descrizione della classificazione acustica dell'area interessata al nuovo insediamento;
- le misurazioni che consentano di caratterizzare il clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
- l'analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate;
- l'individuazione delle modificazioni dei percorsi dei flussi di traffico prodotte a regime dal nuovo insediamento;
- la descrizione delle caratteristiche di isolamento acustico verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e le indicazioni sulla conformità delle stesse a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici);
- un'analisi degli interventi che consenta di ridurre i livelli sonori entro i limiti previsti nonché una stima dei costi necessari alla loro realizzazione, nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti..

La valutazione deve risultare tanto più approfondita quanto più rilevanti risultino gli effetti del disturbo. L'omissione dei succitati elementi della valutazione è consentita se puntualmente giustificata.

La documentazione di previsione del clima acustico dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 22 dicembre 2000 n. 445, attestante che il livello di inquinamento acustico causato dalle emissioni sonore delle attività e degli impianti sia entro i limiti previsti dalla vigente normativa. Anche tale dichiarazione dovrà essere firmata da tecnico competente in acustica ambientale.

In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi.

Nel caso la costruzione dei nuovi immobili avvenga in prossimità di infrastrutture dei trasporti già esistenti per le quali sono state definite fasce di pertinenza con specifici limiti di rumore il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dal rispetto dei limiti di immissione.

Anche nel caso di costruzione di nuovi immobili costruiti in prossimità di opere potenzialmente rumorose già esistenti il proponente dovrà sostenere gli eventuali costi derivanti dall'applicazione del criterio differenziale.

### Art. 28

#### Requisiti acustici passivi degli edifici e certificato di agibilità

**28.1 – Campo di applicazione:** Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, lett. e) della Legge n. 447/95, fissa i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne che dovranno essere tenuti in considerazione nell'ambito della progettazione e realizzazione degli stessi edifici.

Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 si applicano nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi, per i quali debba essere rilasciata la concessione edilizia per gli interventi sotto riportati:

- nuova costruzione o ampliamento di costruzioni esistenti;
- ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ristrutturazione globale;
- risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso.

A tal proposito, l' art. 2, c. 1, lett. b) della richiamata legge definisce l'ambiente abitativo come "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.lgs. n.195/2006 sostitutivo del D.lgs 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive."

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 distingue 7 categorie di ambienti abitativi, come risulta dalla seguente tabella:

**D.P.C.M. 5 dicembre 1997: Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi**

Categoria	Tipo di edificio
A	edifici adibiti a residenze o assimilabili;
B	edifici adibiti a uffici e assimilabili;
C	edifici adibiti ad alberghi e pensioni ed attività assimilabili

D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

A seconda della classificazione degli ambienti abitativi, dovranno essere rispettati i parametri di cui alla tabella B dell'allegato "A" del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Nel caso di partizioni tra unità con diversa classificazione si adotta il requisito più severo tra i due indicati nella tabella.

Dovranno inoltre essere valutate le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti abitativi dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi installati nell'immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigue e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

**28.2 – Iter procedurale e documentazione da allegare al progetto:** I progetti relativi a concessioni edilizie per la realizzazione di interventi ricadenti in una delle tipologie sopra elencate dovranno essere elaborati anche nel rispetto dei requisiti acustici per gli edifici civili stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, nonché da eventuali regolamenti e specifiche indicazioni impartite dalle competenti Amministrazioni comunali.

Al progetto depositato per l'ottenimento della concessione edilizia (e/o altro titolo necessario per le opere di cui al punto 28.1) dovrà essere allegata la *documentazione relativa agli aspetti acustici*, che dovrà contenere almeno i sottoelencati elementi:

- 1) relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354 o UNI TR 11175:2005. Le conclusioni analitiche dovranno dimostrare che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti dalla legge per tutti i locali dell'opera realizzata;
- 2) elaborati grafici, in appropriato formato, costituiti da planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che evidenzino gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa in ambito di acustica edilizia;
- 3) modalità di esecuzione, standard normativi e/o obiettivi qualitativi richiesti, modalità di collaudo finale delle opere e norme tecniche e di prodotto a cui dovranno sottostare i materiali adottati da inserire nel capitolato speciale d'appalto delle opere acustiche;
- 4) specifiche/schede tecniche per silenzianti, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, ecc.

In base a quanto chiarito con *circolare esplicativa* dell'Assessorato Regionale per la Difesa dell'Ambiente la suddetta documentazione potrà essere redatta direttamente dal tecnico progettista dell'opera.

Gli uffici comunali preposti al rilascio della concessione edilizia verificano la presenza della documentazione che attesta il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

**28.3 – Certificato di agibilità:** per gli interventi edilizi di cui al presente articolo ai fini del rilascio del *certificato di agibilità* (art. 24 DPR 380/2001) deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del direttore dei lavori che assevera il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dell'opera realizzata, ivi compreso il rispetto dei parametri acustici individuati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
- certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale che attesta, ad opera ultimata, la rispondenza dei requisiti acustici delle sorgenti sonore interne, dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, in relazione a quanto stabilito nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere, anche tramite il supporto del competente dipartimento dell'ARPAS, alla verifica della conformità delle opere realizzate ai requisiti di legge, mediante controlli a campione. In caso di difformità la stessa Amministrazione comunale ordina la messa a norma dell'opera.

I documenti ed elaborati necessari al rilascio dei certificati devono essere predisposti secondo quanto indicato dalla d.G.R. 62/9 del 14/11/2008 nella parte VI.

## **CAPO VI: PIANI DI RISANAMENTO**

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

I piani di risanamento acustico si suddividono fondamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

### **Art. 29**

#### **Piani di risanamento acustico delle imprese**

Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

- 1) Rispetto di limiti; non viene intrapresa alcuna azione
- 2) Mancato rispetto dei limiti
  - a) Entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti
  - b) Viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al comune o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività
- La tipologia di attività;
- La zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal PUC;
- Allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti
- Il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- La caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;



- le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- i termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- la stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente

Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale

Nei casi di propria competenza il comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.

Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

La mancata risposta da parte del comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti.

A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al comune.

Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.

Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95.

### **Art. 30**

#### **Piani di risanamento acustico comunale**

Entro dodici mesi dalla data di approvazione del PCA, il comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- Superamento dei valori limite di attenzione
- Presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95 devono contenere:

- Individuazione dell'area da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

### **Art. 31**

#### **Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale**

Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il piano di risanamento acustico segue successivamente la procedura definita nella Parte II della d.G.R. 62/9 del 14/11/2008.

#### **CAPO VII: VARIANTI AL PUC, REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Il Piano di classificazione acustica è soggetto a revisione ogniqualvolta venga modificato uno strumento urbanistico che possa avere influenza sul Piano di Classificazione Acustica.

La revisione del PCA avviene con le stesse modalità ed iter di approvazione con cui è stato realizzato il PCA secondo quanto prescritto dalla d.G.R n. 62/9 del 14/11/2008.

Nel dettaglio la revisione del PCA a seguito di variazione del PUC segue l'iter qui riportato:

- Contemporaneamente alla predisposizione della documentazione relativa alla variante urbanistica, redazione della relazione di "**verifica di compatibilità acustica**" (a firma di un tecnico competente in acustica unitamente all'urbanista estensore della variante) al nuovo strumento urbanistico che accompagna come allegato il progetto preliminare dello strumento urbanistico stesso (variante o PUC)
- Approvazione dello strumento urbanistico da parte dell'ente competente
- Revisione del PCA ed avvio iter di approvazione in conformità alla d.G.R n. 62/9 del 14/11/2008.. Nel caso di varianti minori potrà essere evitato l'avvio immediato dell'iter di riapprovazione del P.C.A., ma tale iter dovrà comunque essere intrapreso laddove, anche in assenza di varianti strutturali, siano decorsi 10 anni dalla data di approvazione del P.C.A.

### **Art. 32**

#### **Richieste revisione Piano di Classificazione Acustica**

Richieste di revisione del piano di classificazione acustica possono essere avanzate all'ufficio competente. Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Generalità del richiedente
- Indicazione ed ubicazione dell'area oggetto di richiesta
- Modifiche apportate dalla richiesta
- Motivazione della richiesta
- Finalità acustiche che si propone la modifica

Gli uffici competenti valuteranno l'istanza presentata e risponderanno per iscritto al richiedente segnalando l'accettazione od il respingimento della richiesta con relative motivazioni.

### **Art. 33**

#### **Aree per attività estrattiva**

L'autorizzazione conseguita dagli enti competenti da parte di nuove attività estrattive costituisce variante automatica "temporanea" al piano di classificazione acustica. Le aree individuate sono classificate in classe V o VI in funzione delle risultanze della valutazione di impatto acustico prodotta dal richiedente l'autorizzazione o da produrre se questa non fosse stata richiesta dall'ente autorizzante. Viene quindi redatta la documentazione della variante al piano di classificazione acustica che avrà una validità temporale strettamente legata alla durata dell'autorizzazione all'attività estrattiva.

Eventuali attività o impianti funzionanti oltre i termini dell'autorizzazione dovranno essere gestiti secondo le normali procedure.

## **CAPO VIII: FUNZIONI, CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 34**

#### **Ordinanze contingibili ed urgenti**

Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 447/95..

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

### **Art. 35**

#### **Superamento dei valori limite**

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonori tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95.

### **Art. 36**

#### **Manifestazioni/Attività temporanee rumorose all'aperto**

Ai titolari delle manifestazioni/attività per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione sia in deroga che no, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

I titolari di autorizzazioni per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui al presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EUR 516,00 a EUR 5.164,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti sopra verrà ordinata la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, si procederà alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

#### **Art. 37**

##### **Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche**

I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM. Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

#### **Art. 38**

##### **Valutazione di impatto, clima acustico, requisiti acustici degli edifici**

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95. In caso di reiterata inadempienza si procederà alla revoca del certificato di agibilità.